REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6440 del 2012, proposto da:
Tecnotraffico s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Campagnola e Antonio Pazzaglia, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via E. Gianturco, n. 11;

contro

Il Comune di Padova, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Montobbio, Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo studio del quarto, in Roma, Via del Viminale, n. 43;

nei confronti di

Nivi Credit s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gaddi, Antonio Sartori e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, Via di Monte Fiore n. 22;
Abaco s.p.a., in proprio e quale mandante del costituendo RTI con Nivi Credit s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Veneto – Venezia - Sezione I, n. 01083/2012, resa tra le parti; nonché per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza del Comune di Padova, con declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e con riammissione della appellante alla gara.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e della Nivi Credit s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 26 settembre 2012 n. 3867;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Antonio Pazzaglia, in proprio e su delega dell'avvocato Antonio Campagnolo, Fabio Lorenzoni e Stefano Gattamelata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Padova ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale, relative a veicoli con targa estera o a soggetti residenti all'estero.

2.- La Tecnotraffico s.r.l., che era stata esclusa dalla gara, ha impugnato presso il T.A.R. Veneto il relativo provvedimento, il disciplinare ed il bando di gara, in parte qua, nonché l'aggiudicazione della gara al costituendo R.T.I. Nivi Credit s.r.l. e gli atti connessi, compreso il silenzio rigetto assuntamente formatosi su di una istanza ex art. 243 bis del d. lgs. n. 163 del 2006; ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la riammissione alla procedura di gara.

3.- Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, per essere stato notificato oltre il termine dimidiato decorrente dalla effettiva conoscenza della lesività delle clausole del bando oggetto di impugnativa, acquisita allorché la ricorrente ha trasmesso all'Amministrazione una nota, a mezzo e-mail in data 17 aprile 2012, in cui era affermato che il punto d) del disciplinare di gara avrebbe potuto essere lesivo del principio di concorrenza.

4.- Con il ricorso in appello in esame la Tecnotraffico s.r.l. ha chiesto l'annullamento di detta sentenza, impugnando anche l'avvenuta aggiudicazione definitiva adottata con determinazione n. 2012/14/0098 del 7 agosto 2012 "con motivi aggiunti in questa sede in via cautelativa con riserva di impugnazione in via autonoma qualora si rendesse utile o necessario" e deducendo i seguenti motivi:

a) Errore di fatto. Insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il T.A.R. ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado sul presupposto che la e-mail del 17 aprile 2012, con cui era stata contestata la lesività delle clausole del bando, provenisse dalla Tecnotraffico s.r.l., mentre essa proveniva dalla Multiservizi e Recupero Crediti s.a.s. di Fortunati Fabio & C.

b) Procedibilità del ricorso di primo grado ed infondatezza dell'eccezione di tardività per omessa impugnazione del bando e del disciplinare di gara nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (che sarebbe stata l'unica pubblicazione obbligatoria perché l'appalto avrebbe avuto ad oggetto servizi rientranti nell'allegato II b del d. lgs. n. 163 del 2006).

L'art. 120, comma 5, del c.p.a. prevede che il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorra dalla pubblicazione di cui all'art. 66, comma 8, del d. lgs. n. 163 del 2006, cioè dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; la norma, di natura processuale, si applicherebbe a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a prescindere dalla circostanza se esse rientrino o meno nell'elenco di cui all'allegato IIA o II B del citato d. lgs.

Detto art. 120 non potrebbe essere disatteso per assenza dell'obbligo di pubblicazione su detta G.U.R.I., sia perché porrebbe un onere che prescinde dall'esistenza o meno di eventuali obblighi previsti ad altri fini e sia perché disciplinerebbe espressamente le ipotesi diverse, indicando gli eventi da cui decorre il termine per l'impugnazione; poiché nel caso di specie la pubblicazione non sarebbe stata effettuata, il ricorso non sarebbe stato tardivo.

c) Illegittimità del provvedimento di esclusione della Tecnotraffico s.r.l. e delle prescrizioni di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per violazione dei principi di non discriminazione e proporzionalità; violazione del principio del *favor partecipationis*. Contraddittorietà tra più atti. Sviamento.

La clausola del disciplinare (che richiedeva il requisito di ammissione dell'avvenuta effettuazione di un numero di notifiche superiore a 13.000 in almeno tre Comuni) e la conseguente esclusione della appellante sarebbero illegittime per violazione dell'art. 42 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dei principi di non discriminazione, ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza rispetto all'oggetto dell'appalto.

La *lex specialis* sarebbe da considerare illegittima, ed è stata impugnata in via cautelativa, anche nell'ipotesi che le previsioni in merito ai requisiti di ammissione di cui alle lettere c) ed e) del punto C del disciplinare potessero essere interpretate nel senso che per la partecipazione fosse richiesto il possesso dell'ulteriore requisito di aver svolto nel triennio anche attività di recupero crediti in via autonoma.

d) Sarebbero infondate le eccezioni spiegate dalle controparti che i servizi oggetto dell'appalto in esame sarebbero esclusi, ex art. 20 del d. lgs. n. 163 del 2006, dalla applicazione della maggior parte delle disposizioni del d.lgs. stesso, in quanto elencati nell'allegato IIB, in primo luogo in quanto, ex art. 27, resterebbero fermi i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; in secondo luogo in quanto sarebbe da escludersi che i servizi in questione rientrino nell'elenco di cui all'allegato IIB in quanto attinenti alla stampa ed alla "postalizzazione" di atti amministrativi, tanto che la s.a. non avrebbe seguito la procedura di cui ai servizi esclusi, bensì quella ordinaria.

5.- Con memoria depositata il 21 settembre 2012 si è costituito in giudizio il Comune di Padova, che ha in primo luogo riproposto le argomentazioni svolte in primo grado circa l'irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività delle censure ed ha sostenuto che l'appalto rientrerebbe tra quelli di cui all'allegato IIA e non IIB al d. lgs. n. 163 del 2006; inoltre ha dedotto l'infondatezza dell'appello, concludendo per la reiezione.

6.- Con memoria depositata il 22 settembre 2012 si è costituita in giudizio la Nivi Credit s.r.l., che ha in primo luogo dedotto l'infondatezza del motivo di gravame con il quale è stata censurata la pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado effettuata dal T.A.R. ed ha eccepito l'inammissibilità della impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva effettuata con l'atto d'appello, in base al tenore dell'art. 104 del c.p.a. (non rientrando esso tra i documenti non prodotti in primo grado) e dell'art. 120, comma 7, del c.p.a. (riferibile al primo grado di giudizio). In secondo luogo ha ribadito l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio, sia perché

il termine di impugnazione del bando sarebbe decorso dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sia perché la parte ricorrente non avrebbe provato la tempestività della propria azione (considerato che l'applicazione dell'art. 66, comma 8, del d. lgs. n. 163 del 2006 invocata dall'appellante determinerebbe la violazione dell'art. 20 dello stesso d.lgs. e una questione di costituzionalità di detta norma e dell'art. 120, comma 5, del c.p.a.) e sia perché non rientrerebbero i servizi oggetto dell'appalto in questione tra quelli di cui alla tabella II A allegata a detto d. lgs.. In terzo luogo ha dedotto l'infondatezza delle censure formulate nel merito alla legittimità della disposizione del bando contestata dall'appellante. In quarto luogo ha cautelativamente ribadito gli ulteriori motivi per i quali la Tecnotraffico s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara (per non essere la certificazione UNIENUSO 9001:2008 non corrispondente a quella richiesta dal bando, e per poter non essere veritiera la dichiarazione di regolarità di pagamento delle imposte), concludendo per la reiezione dell'appello.

7.- Con memoria depositata il 22 settembre 2012 la Tecnotraffico s.r.l. ha insistito per l'accoglimento della domanda cautelare.

8.- Con ordinanza 26 settembre 2012 n. 3867 la Sezione ha respinto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

9.- Con memoria depositata l'8 maggio 2015 la Nivi Credit s.r.l. ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per mancata impugnazione con ricorso autonomo dell'aggiudicazione definitiva della gara nelle more disposta ed ha ribadito eccezioni, tesi e richieste.

10.- Con memoria depositata l'8 maggio 2015 il Comune di Padova ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto non sarebbe stata ritualmente impugnata dalla Tecnotraffico s.r.l. l'aggiudicazione definitiva della gara e non sarebbe stata fatta valere alcuna pretesa risarcitoria; inoltre ha ribadito eccezioni, tesi e richieste.

11.- Con memoria depositata il 9 maggio 2015 la Tecnotraffico s.r.l. ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

12.- Con memorie depositate il 15 maggio 2015 il Comune di Padova, la Nivi Credit s.r.l. e la Tecnotraffico s.r.l. hanno replicato alle avverse argomentazioni.

13.- Alla pubblica udienza del 26 maggio 2015 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

14.- Con il primo motivo d'appello è stato sostenuto che il T.A.R. ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado sull'erroneo presupposto che la e-mail inviata all'Amministrazione il 17 aprile 2012, con cui era stata contestata la lesività delle clausole del bando, provenisse dalla Tecnotraffico s.r.l., mentre essa in realtà era stata inviata dalla Multiservizi e Recupero Crediti s.a.s. di Fortunati Fabio & C..

A nulla varrebbe la peculiarità dei rapporti intercorrenti tra quest'ultima e la Tecnotraffico s.r.l., che avrebbe comportato la sua conoscenza degli atti di gara, sia perché la conoscenza degli atti da impugnare deve essere direttamente riferibile al ricorrente e non a terzi e sia perché il termine per l'impugnazione dei bandi e degli avvisi di indizione delle gare pubbliche decorrerebbe dalla pubblicazione sulla G.U.R.I., senza che rilevi la effettiva conoscenza degli stessi (dal momento che l'art. 120, comma 5, del c.p.a., laddove stabilisce che il termine per l'impugnazione decorre "in ogni altro caso dalla conoscenza dell'atto", sarebbe da intendere nel senso che la locuzione escluderebbe il caso di bandi e avvisi di gara già esplicitamente disciplinati dallo stesso articolo).

14.1.- Osserva la Sezione che il primo giudice ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso di primo grado per essere stato notificato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla effettiva conoscenza della lesività delle clausole del bando oggetto di impugnativa, avendo la ricorrente inviato alla stazione appaltante una e-mail in data 17 aprile 2012 in cui era affermato che il punto d) del disciplinare di gara avrebbe potuto essere lesivo del principio di concorrenza.

Ma, come dedotto dalla appellante, detta e- mail risulta che era stata inviata, non dalla Tecnotraffico s.r.l., ma dalla Multiservizi e Recupero Crediti s.a.s. di Fortunati Fabio & C..

A nulla vale che, come dedotto dalla Nivi Credit s.r.l., la Tecnotraffico s.r.l. sia posseduta al 99% dal signor Antonino Tysserand, proprietario anche, al 50 %, della Multiservizi e Recupero Crediti s.a.s. di Fortunati Fabio & C. e delegato dalla Tecnotraffico s.r.l. a presenziare alle operazioni di gara, nonché che la sede delle due società fosse identica, come pure che fossero identiche le utenze telefoniche e che il legale rappresentante della Tecnotraffico s.r.l. ed il proprietario della stessa fossero legati da rapporto di parentela, con sostanziale identità ed unicità del centro decisionale.

Infatti la conoscenza degli atti di gara deve essere riferibile direttamente alla società concorrente interessata ad impugnarli giurisdizionalmente, tanto che tale conoscenza non rileva se il rappresentante della società che ha partecipato alla relativa procedura non sia munito di apposito mandato o non rivesta una specifica carica sociale (Cons. Stato, Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531; Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084).

Quanto al profilo dell'unicità del centro decisionale rileva il collegio che esso è disciplinato unicamente dall'art. 38, lett. m quater, del d.lgs. n. 163 del 2006 e può avere rilevanza solo in caso di partecipazione di più società con un unico centro decisionale alla medesima gara, essendo la norma finalizzata ad evitare l'alterazione del corretto confronto concorrenziale.

L'accertamento del collegamento tra società, in relazione alla presunzione di cui all'art. 2359 comma 3, c.c., che considera collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole è idoneo a far ritenere plausibile solo una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1020), ma non necessariamente anche degli atti di gara ai fini della loro impugnazione.

Infatti nel processo amministrativo il termine decadenziale per l'impugnativa di un provvedimento decorre dalla piena conoscenza dei soggetti direttamente contemplati nell'atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti, sicché, nel caso di società, non rileva la conoscenza dello stesso da parte di soggetti che non siano rappresentanti della stessa rivestenti specifica carica sociale, tale da riferire automaticamente la sua conoscenza alla società, o appositamente delegati (l'istituto della rappresentanza produce infatti effetti giuridici in capo al rappresentato solo se sussistono i requisiti della *contemplatio domini*).

In conclusione la decisione del primo giudice, come dedotto dall'appellante, non è condivisibile e va riformata, nel senso che la declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio, così come motivata in sentenza, è errata, perché la e-mail del 17 aprile 2012, con cui era stato affermato che il punto d) del disciplinare di gara avrebbe potuto essere lesivo del principio di concorrenza, non era direttamente ed immediatamente riferibile alla ricorrente Tecnotraffico s.r.l..

15.- Ciò posto, va rilevato - con riguardo alla ulteriore censura formulata dalla parte appellante (che comunque il termine per l'impugnazione dei bandi e degli avvisi con cui si indice una gara decorrerebbe dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.) ed al secondo motivo d'appello (con cui è stata dedotta l'infondatezza dell'eccezione di tardività, formulata dalle controparti, per omessa

impugnazione del bando e del disciplinare di gara nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) - che nel processo amministrativo ragioni di economia processuale possono legittimamente indurre il giudice a non esaminare eccezioni d'inammissibilità del ricorso, mosse dalle parti resistenti, se lo stesso è nel merito palesemente infondato (Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3115).

Poiché nel caso di specie l'appello è palesemente infondato nel merito ritiene il collegio di poter prescindere dalla disamina della fondatezza delle censure attinenti alla tempestività della presentazione del ricorso di primo grado.

Per dette considerazioni può anche prescindersi dalla disamina della eccezione, riproposta in appello dalla Nivi Credit s.r.l., di tardività del ricorso introduttivo del giudizio (sia perché il termine di impugnazione del bando sarebbe decorso dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sia perché la parte ricorrente non avrebbe provato la tempestività della propria azione e sia perché non rientrerebbero i servizi oggetto dell'appalto in questione tra quelli di cui alla tabella II A allegata a detto d. lgs.) e della eccezione pure riproposta in appello dal Comune di Padova di irricevibilità del ricorso introduttivo (sostanzialmente in quanto per l'appalto in questione il termine dimidiato per la proposizione del ricorso non sarebbe decorso dalla pubblicazione, ex art. 66, comma 8, del d. lgs. n. 163 del 2006, o dalla conoscenza dell'atto, perché all'appalto in questione non sarebbero state applicabili, ex art. 20 del d. lgs. n. 163 del 2006, le disposizioni in materia di pubblicazione dei bandi di gara di cui al seguente art. 66, con conseguente non obbligatorietà della pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.).

16.- E' invero insuscettibile di favorevole valutazione il terzo motivo di gravame, con cui è stato dedotto che la ricorrente sarebbe stata erroneamente esclusa dalla gara di cui trattasi per aver dichiarato di aver effettuato il servizio di gestione, stampa e notifica delle violazioni amministrative intestate a soggetti residenti all'estero in dieci Comuni, di cui uno solo con numero di notifiche superiore a 13.000, mentre il disciplinare richiedeva tra i requisiti di ammissione, per la dimostrazione della capacità tecnico professionale, l'avvenuta effettuazione di un numero di notifiche superiore a 13.000 in almeno tre Comuni.

La clausola del disciplinare e la conseguente esclusione della appellante sarebbero, secondo la Tecnotraffico s.r.l., illegittime per violazione dell'art. 42 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dei principi di non discriminazione, ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza rispetto all'oggetto dell'appalto.

Sarebbe da escludere, secondo detta società, che potesse avere rilevanza, ai fini della verifica della capacità tecnico professionale, la circostanza che l'ammontare complessivo dei verbali notificato fosse stato realizzato con uno o più Comuni (essendo un requisito quantitativo che prescinde dal numero dei committenti) e non sarebbero comprensibili le ragioni per le quali il concorrente che abbia effettuato notifiche estere in dieci Comuni (in un caso per un ammontare complessivo superiore a 40.000 verbali) possa avere una capacità professionale inferiore ad un concorrente che abbia raggiunto un ammontare simile complessivamente in tre Comuni. L'irragionevolezza dell'ulteriore ripartizione del numero di verbali tra diversi Comuni sarebbe anche dimostrata dalla circostanza che un ulteriore requisito di partecipazione consisteva nell'aver spedito almeno 100.000 verbali accertati da organi di polizia locale nei confronti di cittadini stranieri, con effetto illegittimamente restrittivo dei principi di libertà di concorrenza e di proporzionalità della clausola in questione, tanto che sarebbero pervenute al Comune solo due domande di partecipazione alla gara di cui trattasi.

La *lex specialis* sarebbe da considerare illegittima, ed è stata impugnata in via cautelativa, anche nell'ipotesi che le previsioni in merito ai requisiti di ammissione di cui alle lettere c) ed e) del punto C del disciplinare potessero essere interpretate nel senso che per la partecipazione, sotto il profilo della capacità sia economica finanziaria che tecnico professionale, fosse richiesto il possesso dell'ulteriore requisito di aver svolto nel triennio non solo il servizio di notifica di atti esteri, ma anche, in via autonoma, quello di recupero crediti (non svolto dalla ricorrente). Ciò in quanto le relative previsioni violerebbero gli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed i principi di non discriminazione, proporzionalità ed adeguatezza dei requisiti di partecipazione, essendo richiesto all'aggiudicatario di svolgere solo il servizio di gestione delle notificazioni all'estero, non essendo distinguibile l'attività di recupero dei crediti nei confronti di cittadini stranieri rispetto all'attività di notificazione ed essendo escluso che la dimostrazione del possesso della capacità economico finanziaria e tecnico professionale potesse essere chiesta con riferimento a servizi identici e non solo analoghi.

16.1.- Osserva al riguardo la Sezione che la gestione del servizio per conto di tre Comuni che abbia comportato la gestione di almeno 13.000 atti di notifica per ogni Comune con riguardo a residenti all'estero non può ritenersi assimilabile alla gestione di un numero complessivo di atti di pari entità per un solo Comune, atteso che ciò che era richiesto dal bando di gara non era la dimostrazione della capacità di gestione relativa solo al numero complessivo di atti trattati, ma la dimostrazione della capacità di gestione di un rilevante numero di essi per più Comuni, che richiede una ben più complessa organizzazione, considerato che nei vari Comuni si verificano flussi turistici diversi per luogo di provenienza, con relative diverse e speciali problematiche di notifica.

Il requisito previsto dalla clausola in questione non era, secondo il collegio, idoneo a comportare alcuna restrizione dei principi di libertà di concorrenza e di proporzionalità in quanto esso era relativo ad un periodo triennale di svolgimento delle notifiche di cui trattasi, mentre l'appalto di cui trattasi era relativo ad un servizio da svolgere di durata quadriennale, sicché esso requisito era di tipo minimale e non manifestamente sproporzionato per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, quindi non potenzialmente lesivo del principio del *favor partecipationis* e non idoneo a comportare una restrizione della concorrenza

Il requisito in questione avrebbe potuto ritenersi illegittimo solo se avesse comportato adempimenti illogici e sproporzionati e non rispondenti a finalità di interesse pubblico, il che nel caso che occupa, tenuto conto della particolarità del servizio posto a gara, non è rilevabile.

Ciò considerato che le stazioni appaltanti possono comunque discrezionalmente fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia con riguardo alla peculiarità dell'appalto, nell'esercizio del potere dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e congrue per il perseguimento dell'interesse pubblico e il requisito di cui trattasi appare preordinato ad assicurare l'idoneità delle concorrenti allo svolgimento del peculiare servizio oggetto di gara, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell'instaurando rapporto contrattuale, e non sproporzionato.

16.2.- Quanto alla impugnazione in via cautelativa delle previsioni di cui alle lettere c) ed e) del punto C del disciplinare, nell'ipotesi che le previsioni in merito ai requisiti di ammissione di cui trattasi potessero essere interpretate nel senso che per la partecipazione fosse richiesto il possesso dell'ulteriore requisito di aver svolto nel triennio non solo il servizio di notifica di atti esteri, ma anche in via autonoma di recupero crediti, la Sezione ritiene la censura inammissibile.

Ciò innanzi tutto in quanto la appellante che, per le considerazioni in precedenza svolte, è da ritenersi che sia stata legittimamente esclusa dalla gara *de qua* per carenza del requisito

dell'avvenuta effettuazione di un numero di notifiche superiore a 13.000 in almeno tre Comuni, non ha più interesse a censurare le ulteriori previsioni di gara, non avendo possibilità di partecipare alla stessa.

In secondo luogo perché il verbale del 17 maggio 2012, impugnato con il ricorso di primo grado unitamente alla nota di comunicazione prot. n. 0115819 del 22 maggio 2012, al bando di gara ed al disciplinare *in parte qua*, era motivato solo con riguardo alla avvenuta attestazione della ricorrente di "*aver gestito il servizio di gestione, stampa e notifica delle violazioni intestate a soggetti residenti all'estero, in dieci comuni di cui, però solo un comune con un numero di sanzioni relative a violazioni accertate a carico di stranieri superiore a 13.000, mentre il disciplinare di gara richiede almeno 3 comuni con un numero di sanzioni relative a violazioni accertate a carico di stranieri superiore a 13.000*" e non con riguardo alla carenza di ulteriori requisiti.

E' invero inammissibile il ricorso con il quale viene censurato un atto privo di immediata e diretta lesività, senza che il ricorrente dimostri la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'annullamento dello stesso, ma unicamente prospettando una ipotetica futura applicazione dello stesso contraria a propri interessi.

Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è infatti caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcuna lesione concreta ed attuale della sfera propria del ricorrente, come quando venga prospettata una eventuale, futura, lesione giuridica.

17.- L'infondatezza nel merito delle censure rivolte dall'appellante ai provvedimenti di esclusione della stessa dalla gara *de qua* esclude, per le già evidenziate ragioni di economia processuale, la necessità della disamina della fondatezza del quarto motivo di gravame, con cui è stata dedotta l'infondatezza delle eccezioni spiegate dalle controparti nell'assunto che i servizi oggetto dell'appalto in esame sarebbero esclusi, ex art. 20 del d. lgs. n. 163 del 2006, dalla applicazione della maggior parte delle disposizioni del d.lgs. stesso in quanto elencati nell'allegato IIB.

18.- In conclusione va accolto il primo motivo d'appello, che nelle restanti parti va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile; va pertanto riformata la sentenza di primo grado e per l'effetto va respinto il ricorso introduttivo del giudizio.

Le assunte conclusioni escludono, per carenza di interesse, la necessità della disamina della eccezione formulata dalla Nivi Credit s.r.l., di inammissibilità della impugnazione della aggiudicazione definitiva effettuata con l'atto d'appello, in base al tenore dell'art. 104 del c.p.a. e dell'art. 120, comma 7, del c.p.a., nonché dei riproposti motivi per i quali la Tecnotraffico s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara (per non essere la certificazione UNIENUSO 9001:2008 non corrispondente a quella richiesta dal bando, e per poter non essere veritiera la dichiarazione di regolarità di pagamento delle imposte); inoltre delle eccezioni di detta Nivi Credit s.r.l. e del Comune di Padova di improcedibilità dell'appello per mancata impugnazione con ricorso autonomo dell'aggiudicazione definitiva della gara nelle more disposta in assenza di pretese risarcitorie

19.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, in parziale reiezione dell'appello, come da motivazione, ed in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo del giudizio.

Pone a carico della appellante Tecnotraffico s.r.l. le spese del doppio grado, liquidate a favore della Nivi Credit s.r.l. nella misura di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) ed a favore del Comune di Padova nella misura di 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre ai dovuti accessori (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)